



**Sindacato italiano unitario lavoratori polizia**  
**Segreteria Nazionale**

Roma, 21 maggio 2013

Pref. Raffaele Aiello  
Direttore Centrale Risorse Umane  
Dipartimento della P.S.  
Ministero dell'Interno  
R o m a

e, p.c.,           Dott. Castrese De Rosa  
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  
Dipartimento della P.S.  
Ministero dell'Interno  
R o m a

Prot.: 3.1.2 /617/ 2013/ic

Con la nota 333-A/9807.F.3/9035 – 2012 del 13/12/2012 inviata alla Questura di Belluno, al riguardo della mancata fruizione di periodi di congedo ordinario riferibili ad annualità pregresse, è stato espresso il principio secondo il quale in assenza di una istanza dell'interessato, dalla quale risultino le indifferibili esigenze di servizio e le motivate esigenze di carattere personale che non hanno reso possibile la fruizione del congedo ordinario nell'anno di maturazione, (ad esempio, assenze per malattia o missioni all'estero) lo stesso risulterà decaduto, per decorrenza dei termini, dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso, restando a suo carico le mancate conseguenze del mancato esercizio del diritto.

Ciò premesso, si rappresenta che la tesi sopra esposta non può essere condivisa per inequivocabili ragioni rito e di merito.

Invero, in primo luogo non si può fare a meno di considerare come la materia del congedo ordinario sia materia contrattuale, ai sensi dell'articolo 3 lettera f del D.lgs. 12 maggio 1995 n. 195, e come tale, sottratta alle determinazioni unilaterali della Amministrazione. Peraltro, proprio allo scopo di dirimere le questioni riguardanti la corretta applicazione degli istituti e delle materie contrattuali, l'articolo 29 del DPR 164/2002 prevede lo strumento della devoluzione alla Commissione paritetica, la cui convocazione è stata più volte richiesta da questa O.S. senza esito.

In secondo luogo, si ritiene sussistano rilevanti argomentazioni giuridiche per contestare le conclusioni esplicitate da codesta Amministrazione con la nota in riferimento e che di seguito si rappresentano.

Com'è ben noto, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 395/1995 il Congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.



**Sindacato italiano unitario lavoratori polizia**  
**Segreteria Nazionale**

L'irrinunciabilità del diritto alle ferie è sancita dall'articolo 36 della Costituzione che al terzo comma così dispone: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Si tratta, dunque, del diritto al riposo annuale, che, sia la dottrina che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, hanno sempre riconosciuto corrispondente alla funzione reintegratrice delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Ne consegue che nell'ordinamento giuridico Italiano, ove le ferie non vengano fruito, non è ipotizzabile un sistema di reintegrazione, per equivalente, del diritto leso. Invero, proprio il rango costituzionale del diritto ne esige la fruizione reale: sicché l'unico risarcimento legittimo è quello in forma specifica (fruizione ora per allora).

E' questa la ragione per cui qualsiasi norma giuridica legislativa o contrattuale che prevedesse la monetizzazione del diritto alle ferie, al di fuori di ipotesi assolutamente eccezionali ed indipendenti dalle volontà del datore e del lavoratore, si porrebbe su un piano di illegittimità costituzionale.

Le ferie, dunque, non sono monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro e l'eventuale diritto ad una indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto ed in casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sezioni Unite – Sentenza 7 ottobre 2008 nr. 24712).

Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento alla contrattazione, la nullità - per contrasto con l'art. 36 Cost. della clausola, individuale o collettiva che preveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (n. 1169/1969).

Di non minore rilievo è, la Sentenza n. 543 del 1990 della Corte Costituzionale, la quale afferma il principio che il diritto alle ferie annuali garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, "dalla reintegrazione delle sue energie fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione".

I medesimi valori sono alla base delle decisioni della Corte Costituzionale n. 617 del 1987 e n. 297 del 1990 che, in materia di incidenza della malattia sul periodo feriale ribadiscono che il principio della irrinunciabilità delle ferie si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse e che è lo stesso datore di lavoro ad essere interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative.

Altra caratteristica del diritto alle ferie è, inoltre, la sua completa autonomia rispetto alle vicende del rapporto di lavoro. Invero, la Stessa Corte Costituzionale con la decisione n. 66 del 1963 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2109 c.c. laddove subordinava il diritto alle ferie ad un anno di attività lavorativa.

Per quel che concerne le modalità di esercizio, spetta al datore di lavoro, secondo le norme contrattuali, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruito. Ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto (vedi anche Cassazione Civile – Sez. lavoro 21 febbraio 2001 n.2569).

Anche la Giurisprudenza Amministrativa ha dettato, con riferimento al lavoro pubblico, una serie di principi che vale la pena di evidenziare.

I Giudici Amministrativi, in relazione alla irrinunciabilità del diritto, hanno puntualizzato alcune conseguenze applicative di tale principio, argomentando in primo luogo che il lavoratore interessato, secondo buona fede e correttezza, ha l'onere di reagire immediatamente, anche in via



**Sindacato italiano unitario lavoratori polizia**  
**Segreteria Nazionale**

stragiudiziale, avverso la statuizione della P.A. intesa a negare o a differire l'esercizio di tale suo diritto, invece di restare silente e proporre, a distanza di tempo, un'azione orientata ad ottenerne il pagamento sostitutivo (Consiglio di Stato Sez. V 3 aprile 2000 n. 1910); ed in secondo luogo che, **nel caso di mancata richiesta da parte del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio** (TAR Lazio Roma Sez. II bis Sentenza 02 luglio 2008 n. 6350 e Consiglio di Stato Sezione V 30 giugno 1998 n. 985), e che anzi, il superiore cui spetta l'autorizzazione alla concessione dei periodi di riposo ha il potere dovere di assegnare d'ufficio le ferie, eventualmente anche diffidando ad usufruirne (Consiglio di stato Sezione III 1 febbraio 2012 n. 500).

Si prega, pertanto, alla luce della operata ricostruzione, di voler riconsiderare la questione allo scopo di pervenire ad una soluzione condivisa, anche e soprattutto alla luce della specificità della materia e delle implicazioni ravvisabili sotto il duplice profilo del corretto esercizio dei diritti del personale e della stessa funzionalità degli uffici.

Confidando in una sollecita volontà di approfondire la esposta questione, si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.

Il Segretario Generale  
Felice Romano